

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRETTI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1959

Adozione dell'orario unico di lavoro per alcune categorie impiegatizie

ONOREVOLI SENATORI. — L'orario unico continuato, dalle ore 8 alle 14 per i giorni feriali, venne introdotto, con decreto presidenziale 17 settembre 1939 negli uffici dello Stato e negli enti pubblici della Capitale e, con decreto 25 marzo 1942, venne esteso a tutti gli uffici statali e degli enti pubblici del territorio nazionale.

Attualmente tale orario di lavoro vige anche in molte aziende e nel settore bancario per alcuni mesi dell'anno e si è dimostrato, alla luce della esperienza, pienamente idoneo per conservare all'attività lavorativa il suo pieno rendimento; ma non ancora è applicato negli istituti previdenziali ed assistenziali, nelle imprese di assicurazione, nei servizi tributari, negli enti locali e parastatali, negli istituti ed aziende comunque soggetti alla vigilanza ed al controllo dello Stato.

Naturalmente le categorie impiegatizie interessate da tempo, e con sempre più viva insistenza, vanno sollecitando una decisione che importi una situazione di adeguamento ai fini della estensione della adozione dell'orario unico continuativo a tutte le categorie interessate.

Il presente disegno di legge persegue siffatta finalità e trova il suo fondamento nei precedenti normativi i quali, in attuazione del regio decreto-legge 30 ottobre 1935, numero 1856, convertito in legge 30 dicembre 1935, n. 2320, dettero l'avvio all'applicazione dell'orario unico: (applicato gradualmente in favore degli impiegati dello Stato, della Capitale prima e di tutti gli impiegati del Regno dopo, non potè essere esteso a tutte le altre categorie impiegatizie a causa della situazione bellica); e trova altresì altra ragione e fondamento nella necessità, largamente presente alla coscienza comune, di consentire il contemperamento dell'attività funzionale degli impiegati con le molte altre, economico-sociali-culturali, la cui esplicazione costituisce fattore essenziale di miglior rendimento nel lavoro ed è altresì fattore di tutela della salute dei lavoratori. D'altra parte il ritmo sempre più accelerato impresso alla vita nazionale dal progredire dei metodi di lavoro, dall'espandersi dei centri urbani, dal nascere di nuove esigenze, rende indispensabile una migliore distribuzione delle ore della giornata allo scopo di evitare inutili dispersioni di tempo e di con-

tribuire non soltanto a rendere disponibile un certo numero di ore utili per il miglioramento professionale degli impiegati e per la loro attività sociale ed anche di consentire loro di dedicare, con continuità, parte della loro giornata alle famiglie che attualmente sono avulse dalla presenza del loro capo ad eccezione del breve tempo dedicato ai pasti ed al sonno.

Non soltanto, quindi, la preoccupazione di rendere meno disagiata la giornata lavorativa, senza peraltro incidere sul rendimento di essa, ci ha spinti a sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, bensì anche quella di proteggere l'istituto della famiglia minacciato dal dilagare della criminalità e dallo spirito di insofferenza che lascia i giovani in balia di se stessi senza la guida e l'assistenza paterna.

Naturalmente l'adozione dell'orario unico continuato dovrà essere introdotta, gradualmente, in ogni settore lavorativo ma i problemi che verranno a sorgere, rivestendo importanza eccezionale, richiedono studio particolare ed attento per trovare soluzioni che contemperino ogni esigenza.

Per il momento il problema va posto nei limiti del presente disegno di legge.

I proponenti ritengono che sia giunto il tempo di regolamentare, definitivamente lo orario di lavoro delle categorie impiegate.

Esse sono quelle elencate nell'articolo 1.

L'articolo 2 si occupa del lavoro straordinario il quale potrà essere solo occasionalmente consentito e semprechè lo impongano esigenze improrogabili.

L'articolo 3 vuole evitare che l'attuazione dell'orario unico continuativo importi eventuali diminuzioni del trattamento globale normativo ed economico in atto.

L'articolo 4 è ispirato al fine di attuare i necessari controlli, demandati agli Ispettori del lavoro nella sfera di loro competenza.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge; con esso si elimineranno i motivi di disagio ed isolamento dalla vita familiare e sociale del ceto medio al quale occorre guardare con particolare interesse e considerazione per la alta ed essenziale attività che esso spiega al servizio della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orario di lavoro dei dipendenti degli Istituti previdenziali ed assistenziali, degli Istituti di credito, delle Imprese di assicurazione, dei Servizi tributari, dell'Istituto di emissione, degli Enti locali e parastatali e di tutti gli Enti, Istituti ed Aziende comunque soggetti al controllo o alla vigilanza dello Stato, anche se il loro rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, è stabilito in un unico turno di sei ore giornaliera pari a 36 ore settimanali.

Art. 2.

Il lavoro straordinario, da contenersi nei limiti delle leggi e dei contratti vigenti, dovrà avere carattere occasionale per esigenze

improrogabili e non potrà comunque essere effettuato prima di un intervallo di 3 ore dalla cessazione del lavoro ordinario.

Art. 3.

L'applicazione della presente legge non potrà in alcun caso determinare diminuzioni del trattamento normativo ed economico in atto.

Art. 4.

Gli Ispettorati del lavoro, nella sfera di propria competenza, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente legge in conformità alle vigenti disposizioni che disciplinano l'orario di lavoro.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente articolo dovranno essere attuate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.